



LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
TRIBUNALE FEDERALE
TRIBUNALE PENALE FEDERALE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE
15.0.12



Concetto quadro del 30 marzo 2011 sulla comunicazione dei tribunali della Confederazione con i media

1. Scopo del concetto quadro

- a) Il concetto quadro stabilisce delle linee direttrici sulla comunicazione esterna del Tribunale federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.
- b) Esso definisce gli standard minimi sulla comunicazione dei tribunali della Confederazione che saranno concretizzati da ogni tribunale in un proprio concetto.
- c) Inoltre racchiude dei principi sulla politica d'informazione reciproca. La comunicazione deve essere definita in comune al fine di assicurare una presentazione uniforme dei tribunali della Confederazione al pubblico.
- d) La comunicazione interna di ogni tribunale non è oggetto del presente concetto.

2. Obiettivi della comunicazione esterna dei tribunali

- a) Corretta comprensione da parte del pubblico delle istituzioni, della loro posizione e dei loro compiti.
- b) Assicurare la trasparenza della giurisprudenza e dell'amministrazione della giustizia.
- c) Facilitare il lavoro dei giornalisti incaricati di informare sui tribunali della Confederazione.

3. Basi della comunicazione

- a) Disposizioni legali dei rispettivi tribunali riguardanti la comunicazione e il principio di trasparenza.
- b) Disposizioni d'applicazione e regolamenti concernenti in particolare la cronaca giudiziaria e l'accreditamento.
- c) Concetto concernente la comunicazione.
- d) Direttive interne, modelli e moduli.
- e) Le basi (ad eccezione delle direttive interne) sono consultabili sul sito internet di ogni tribunale.

4. Principi

- a) I tribunali della Confederazione informano attivamente, tempestivamente, in modo trasparente e completo circa la giurisprudenza e l'amministrazione della giustizia, a meno che non vi si oppongano importanti interessi pubblici o interessi privati degni di protezione.
- b) I tribunali della Confederazione informano in modo veritiero e oggettivo, in base alle conoscenze di cui dispongono.
- c) I tribunali della Confederazione informano circa la giurisprudenza e l'amministrazione della giustizia tenendo conto delle diverse esigenze dei gruppi di destinatari e dei media.
- d) Di principio, il contenuto della giurisprudenza è reso pubblico dai tribunali della Confederazione mediante le loro decisioni. Le deliberazioni non sono commentate. Nelle cause complesse e di rilevanza pubblica, i tribunali della Confederazione possono ricorrere a mezzi adatti per assicurare la comunicazione della giurisprudenza.
- e) I tribunali della Confederazione prendono posizione sulla legislazione principalmente nel corso del processo legislativo e nel rapporto di gestione. Al di fuori della giurisprudenza e dell'amministrazione della giustizia essi non si esprimono di principio pubblicamente sulle questioni politiche o sul comportamento di altre autorità. Eventuali eccezioni sono possibili per rettificare dei resoconti inesatti pubblicati nei media, nella misura in cui l'istituzione è direttamente colpita.

5. Strumenti

- a) I tribunali della Confederazione pubblicano di principio tutte le decisioni finali in una banca dati pubblicamente accessibile sui rispettivi siti internet. Le decisioni di principio sono inoltre pubblicate nelle raccolte ufficiali delle decisioni.
- b) Dei comunicati stampa possono essere pubblicati in occasione di procedure complesse o di rilevanza pubblica, nonché di avvenimenti importanti riguardanti l'amministrazione della giustizia. All'occorrenza il loro contenuto può anche essere diffuso, dando prova di discrezione, attraverso prese di posizione orali o scritte alla radio, alla televisione e in altri media, così come nel corso di conferenze stampa ed eventi simili.
- c) Sui loro rispettivi siti internet, nonché nelle loro pubblicazioni (rapporti di gestione, opuscoli, appunti ecc.) i tribunali della Confederazione forniscono informazioni in merito ai quesiti generali o istituzionali. I rispettivi rapporti di gestione sono presentati in una pubblicazione congiunta sotto la responsabilità del Tribunale federale.
- d) I tribunali della Confederazione mettono a disposizione una pagina internet comune per facilitare l'accesso ai loro rispettivi siti internet e la navigazione da un sito all'altro.

6. Competenze

- a) Ogni tribunale definisce le proprie competenze e responsabilità riguardo ai media.
- b) Le persone di contatto per le domande dei media sono indicate all'interno dei siti internet dei rispettivi tribunali.

7. Collaborazione e informazione

- a) Nella misura del necessario e per quanto possibile, i tribunali della Confederazione coordinano l'informazione al pubblico. I termini importanti sono fissati se possibile di comune intesa.
- b) Essi si accordano sui mezzi con cui informare e comunicare in merito a questioni riguardanti più tribunali della Confederazione.
- c) I servizi dei media si trasmettono reciprocamente i loro comunicati stampa. Essi trattano gli altri servizi stampa come giornalisti accreditati.
- d) I tribunali della Confederazione si trasmettono su domanda le informazioni riguardanti le cause di rilevanza mediatica. Su richiesta, essi mettono a disposizione degli altri tribunali della Confederazione le loro direttive, i loro modelli così come i moduli ad uso interno. Inoltre essi s'informano reciprocamente sulle rispettive decisioni di accreditamento.
